

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 1218/AV5 DEL 14/12/2015**

Oggetto: M.L. (matricola n. 14743) Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di collocare la dipendente M.L. (matricola n. 14743) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, nel periodo a decorrere dal 12.12.2015 al 22.12.2015 per un totale di 11 giorni, per l'assistenza al genitore convivente disabile B.M. persona riconosciuta con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
2. di corrispondere alla predetta dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come in premessa indicato e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
3. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2015 ;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. C. GESTIONE RISORSE UMANE

• Normativa di riferimento:

1. Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 4;
2. art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
3. art. 3, comma 106 della Legge n. 350 del 24.12.2003;
4. sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009;
5. circolare INPS n.41 del 16/03/2009;
6. Legge n. 104 del 05/02/1992 e s.m.i;
7. CCNL Integrativo del Comparto Sanità stipulato il 20.09.2001 art. 12, comma 8, lett. c).
8. D. Lgs. n. 119/2011.

• Motivazione:

Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 87065 del 11.11.2015, la dipendente M.L. (matricola n. 14743) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, la concessione di un periodo di congedo retribuito per prestare assistenza al genitore convivente disabile B.M. nata ad Offida il 01.11.1931, non attualmente ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e precisamente:

- dal 12.12.2015 al 22.12.2015 per un totale di giorni 11;

Dal certificato rilasciato dalla Commissione Medico Legale dell'ex Zona Territoriale di Ascoli Piceno (ora Area Vasta 5) nella seduta del 19.07.2007, esistente agli atti della scrivente Unità Operativa, si evince la situazione di handicap permanente in condizione di gravità del genitore della suddetta dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

L'art. 42 – comma 5 del D.Lvo n. 151/2001, nel richiamare e confermare il preesistente quadro normativo di cui all'art. 4, comma 4 bis, della L. n. 53/2000, introdotto dall'art. 80 della L. n. 388/2000, ribadisce che i lavoratori dipendenti possono fruire, a domanda, di congedi per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap, per le quali è stata accertata, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992, la situazione di gravità, contemplata dall'art. 3 della medesima L. n. 104/1992;

Con sentenza n. 19 del 26/01/2009 la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

Con il suindicato art. 42 si stabilisce che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

Preso atto che, alla predetta dipendente sono stati concessi a tutt'oggi, per lo stesso titolo, ulteriori periodi congedo pari a n. 51 giorni;

Dato atto che, la richiesta presentata dall'interessata, rientra nel caso di specie nel limite massimo concedibile ed in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, attualmente, non sussistono ulteriori motivazioni tali da poter negare, ovvero differire nel tempo, l'accoglimento della istanza di concessione del suddetto periodo di congedo retribuito avanzata dalla dipendente Sig. ra M.L., nei termini sopra indicati.

Si ritiene per quanto anzidetto, di collocare, ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lvo n. 151/2001 e s.m.i. la dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Sig.ra M.L., in congedo retribuito nel periodo a decorrere dal 12.12.2015 al 22.12.2015, per un totale di 11 giorni, per prestare assistenza al genitore convivente disabile B.M., portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della L. 104/92.
Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE

1. di collocare la dipendente M.L. (matricola n. 14743) in servizio presso questa Amministrazione con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, nel periodo a decorrere dal 12.12.2015 al 22.12.2015 per un totale di 11 giorni, per l'assistenza al genitore convivente disabile B.M. persona riconosciuta con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;
2. di corrispondere alla predetta dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come in premessa indicato e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
3. di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2015 ;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo di questa Area Vasta.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.